

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 / 51.85.25 – Telefax 0522 / 51.86.08

www.studiogalaverni.it – E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI
Rag. LORETTO GRASSELLI
Dott. MARIO COSTI TONARELLI
Dott.ssa BARBARA BENATTI
Rag. BRUNO BERTOCCHI
Dott. EMANUELE GALAVERNI
AVV. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg.
CLIENTI

LORO SEDI

li, 20 marzo 2023

LETTERA INFORMATIVA N. 9/2023

BONUS PUBBLICITA' E CREDITO IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

BONUS PUBBLICITA' 2023

Si ricorda che il prossimo **31 marzo 2023** scade il termine per presentare la comunicazione (la c.d. prenotazione) per l'accesso al **credito d'imposta investimenti pubblicitari** (c.d. "bonus pubblicità") di cui all'articolo 57-bis, comma 1-quinquies, D.L. 50/2017, in relazione agli **investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell'anno 2023**.

Come fare la domanda

Per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Nessun documento dovrà essere allegato all'istanza (ad esempio contratti, fatture, documenti d'identità o attestazioni) mentre il beneficiario sarà comunque tenuto a conservare e ad esibire la documentazione a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Sotto il profilo soggettivo il c.d. "bonus pubblicità" può essere fruito dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali che hanno effettuato in questi mesi o effettueranno nella restante parte del 2023 gli investimenti pubblicitari agevolabili.

Le regole per l'anno 2023

Dopo alcuni anni in cui era stato applicato un regime provvisorio, dal 2023 viene ripristinato il "regime agevolativo ordinario": **il credito d'imposta è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e deve sussistere, quale requisito per accedere all'agevolazione, il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente. Non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.**

Si ricorda infatti che per gli anni 2021 e 2022 il credito spettava anche per gli investimenti effettuati su emittenti televisive o radiofoniche e la misura del credito teorico era del 50% degli investimenti effettuati senza dover verificare l'incremento dell'investimento rispetto all'anno precedente.

Va segnalato che il bonus in commento rientra nella disciplina degli aiuti "de minimis" e che lo stesso viene considerato un "aiuto di stato" soggetto alla disciplina del "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" di cui all'articolo 10, D.M. n. 155 del 31 maggio 2017; detto bonus spetta in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili (non varrà, tuttavia, l'ordine cronologico di presentazione delle domande ma – nel caso di risorse insufficienti – si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili in percentuale considerando tutte le domande validamente presentate).

L'adempimento a consuntivo

Allo stato attuale, e quindi salvo proroghe, è previsto che dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la domanda dovranno successivamente inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", per attestare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

A seguire verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta attribuito al contribuente, infine, potrà essere utilizzato in compensazione nel modello di pagamento F24 (indicando il codice tributo "6900") esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

CREDITO IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

La legge di Bilancio 2023 ha prorogato il bonus per le sponsorizzazioni sportive. Il credito d'imposta pari al **50% degli investimenti effettuati sarà valido in relazione alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2023.**

Il credito d'imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpiche e che svolgono attività sportiva

giovanile. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a 35 milioni di euro, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante. Il credito spetta nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".

La legge di Bilancio 2023 specifica che **per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro.**

I dettagli per il riconoscimento del credito d'imposta per le sponsorizzazioni e le campagne pubblicitarie, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, saranno stabiliti con decreto attuativo. Pertanto, con un decreto attuativo di prossima emanazione saranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Per accedere al credito d'imposta, l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- effettuato con pagamenti realizzati dal **1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023**, tramite strumenti di **pagamento diversi dal contante**;
- destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2022 prodotti in Italia almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Ai fini dell'agevolazione è inoltre richiesta l'attestazione delle spese. Sono infatti riconosciute le spese effettuate che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.

Entro i 90 giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle istanze (termine che verrà fissato dal citato decreto attuativo di prossima emanazione), il Dipartimento per lo sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione presentata, provvederà alla concessione del credito di imposta e comunicherà l'esito positivo ai beneficiari con la pubblicazione online dell'elenco di coloro che potranno usufruire del credito d'imposta.

Quanto alla fruizione dell'agevolazione, il credito d'imposta è utilizzabile in **compensazione** a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Quando sia accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal decreto attuativo o quando la documentazione richiesta contenga elementi non veritieri o

risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo Sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.

Nel restare a disposizione per chiarimenti di quanto sopra esposto, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Camillo Galaverni

